



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

Decreto n. 9 /2021

IL PRESIDENTE

Visto il codice del processo amministrativo come da ultimo modificato dall'art. 17 del decreto-legge 9/6/2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6/8/2021, n. 113 che ha introdotto l'art. 72-bis c.p.a.;

Visto l'art. 53-ter della legge 27/4/1982, n. 186, inserito dall'art. 8, co. 1, del decreto-legge 31/8/2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25/10/2016, n. 197, concernente la costituzione di una struttura organizzativa interna dell'Ufficio di Segreteria del TAR, denominata Ufficio per il Processo;

Visto l'art. 28 del Regolamento di organizzazione degli uffici della giustizia amministrativa, approvato ai sensi degli artt. 53-bis e 53-ter della legge n. 186 del 1982 con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22/12/2020, in G.U. n. 10 del 14/1/2021, concernente i compiti e l'organizzazione dell'Ufficio per il processo amministrativo;

Visto l'art. 12 del decreto-legge n. 80/2021, concernente il rafforzamento degli Uffici per il Processo presso alcuni Uffici giudiziari;

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa del 18/1/2013, recante «Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficienza della giustizia amministrativa»;

Viste le Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato della Giustizia amministrativa, adottate in applicazione dell'art. 17 del decreto-legge n. 80/2021 con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28/7/2021, in G.U. n. 183 del 2/8/2021;

Visti i propri decreti n. 11 del 4/12/2019 e n. 23 del 20/11/2020, concernenti i criteri di fissazione delle udienze per la trattazione dei ricorsi, nonché il proprio decreto n. 1 del 24/2/2021, recante l'approvazione del Programma per la gestione del contenzioso pendente presso il TAR Basilicata per l'anno 2021;

Ritenuto di dover provvedere ad una ricognizione dei soggetti coinvolti nell'attività dell'Ufficio per il processo istituito presso il Tribunale, nonché degli specifici compiti ad essi assegnati (in via principale e non esclusiva), al fine di favorire la piena operatività della struttura, per assicurare una celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti, nonché per garantire il coordinamento con la Segreteria giurisdizionale;

Su proposta del Segretario Generale e sentiti i Magistrati del Tribunale ed il personale interessato;

DISPONE

1. L'Ufficio per il Processo (di seguito UpP) dipende funzionalmente dal Presidente che lo dirige e sovrintende, unitamente al Segretario Generale per quanto di rispettiva competenza, all'attività dello stesso.

Nell'espletamento dei predetti compiti il Presidente è coadiuvato dal Magistrato delegato all'UpP, in persona del cons. Pasquale Matrantuono, con l'incarico in particolare di curare l'organizzazione dell'ufficio, il coordinamento del personale addetto, la programmazione delle relative attività e la vigilanza sullo svolgimento delle stesse.

2. All'UpP, composto dal personale di segreteria individuato dal Segretario Generale del T.A.R., è assegnato il dott. Antonio Andrea Amalfi (di seguito designato come F),



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

coadiuvato dalla dott.sa Teresa Ferrara addetta alla Segreteria giurisdizionale (di seguito designata come A)

3. All'UpP saranno altresì assegnati i soggetti ammessi allo svolgimento dei tirocini formativi a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21/6/2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9/8/2013, n. 98 (di seguito designati come T), i quali aggiungeranno tale attività a quella svolta con il magistrato *tutor*, secondo quanto disposto con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 17/12/2018, n. 183.

4. L'UpP esamina i ricorsi depositati al fine di accertare:

- a) se sussistano profili che ne rendano immediata la definizione, anche perché presentano apparentemente un vizio in rito, rilevabile d'ufficio dal Collegio, ovvero reiterano questioni già affrontate dal TAR con giurisprudenza consolidata (F/A/T);
- b) se risultino inosservanze alle prescrizioni regolanti il processo amministrativo telematico (F/A/T).

Per i ricorsi da portare in udienza o in camera di consiglio, l'UpP verifica se occorra acquisire documentazione istruttoria o disporre l'integrazione del contraddittorio (F/T). L'UpP effettua, almeno due volte all'anno (a giugno e a dicembre), il monitoraggio dei ricorsi pendenti più risalenti nel tempo (F/A/T).

In relazione ai ricorsi pendenti, l'UpP verifica se siano necessari adempimenti connessi a vicende che abbiano determinato la sospensione o l'interruzione del giudizio ovvero per accertare se la causa della sospensione o della interruzione sia ancora attuale, segnalando i ricorsi per i quali sia possibile la definizione, con provvedimento monocratico o collegiale, nonché la necessità di disporre la sospensione o l'interruzione del giudizio (F/A/T).

L'UpP svolge, inoltre, i seguenti compiti:

- a) analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze (F/A/T);
- b) organizzazione delle udienze tematiche e per cause seriali (F/A/T);
- e) compilazione della scheda del fascicolo di causa, indicante anche l'esistenza di eventuali precedenti specifici; la compilazione della scheda può essere limitata a determinate tipologie di affari, individuate per materia o per anno di iscrizione dell'affare, secondo i criteri fissati dal Presidente o dal Magistrato delegato (F/T);
- d) assistenza ai magistrati nelle attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione (T);
- e) individuazione di questioni su cui si siano delineati o possano delinearsi contrasti di giurisprudenza (T);
- g) raccolta di materiale e documentazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario e per la redazione del Programma annuale di gestione del contenzioso pendente (F/A/T);
- h) preparazione di report sui procedimenti in corso e di sintesi delle decisioni emesse finalizzata alla loro divulgazione, anche in raccordo con gli Uffici del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa (T);



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

f) ogni altro compito, rientrante in quelli per legge assegnabili ai tirocinanti, utile al perseguimento del primario obiettivo di smaltimento dell'arretrato (T).

5. Le segnalazioni, da parte dell'UpP, sono effettuate al Presidente del TAR e al Magistrato delegato con cadenza di norma bisettimanale (escluso il mese di agosto).

I ricorsi più risalenti nel tempo - per i quali non sia stata già individuata una camera di consiglio o una udienza ordinaria - sono fissati nei ruoli aggiunti per la verifica dell'interesse o alle udienze straordinarie di smaltimento dell'arretrato, in occasione delle quali sono decisi anche i ricorsi «seriali».

Onde concorrere al raggiungimento degli obiettivi, intermedi e finali, di smaltimento dell'arretrato e al fine di ricondurre la durata media dei processi agli standard temporali stabiliti dal diritto convenzionale umanitario, i ricorsi iscritti fino al 31 dicembre 2019 sono fissati per la trattazione prioritaria, secondo l'ordine cronologico, iniziando da quelli più risalenti, anche in occasione delle predisposizione dei ruoli delle udienze ordinarie, in misura nettamente prevalente rispetto ai ricorsi iscritti a decorrere dal 1° gennaio 2020, fatta salva la sollecita fissazione dei ricorsi urgenti.

6. L'UpP si avvale del supporto della apposita Struttura individuata in seno alla Segreteria del Segretariato generale della Giustizia amministrativa al fine di verificare il rispetto del cronoprogramma fissato per garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti con il progetto dell'abbattimento dell'arretrato, ricompreso nel PNRR.

L'UpP svolgerà la propria attività in accordo con la menzionata Struttura sulla base della circolare che sarà all'uopo adottata dal Segretario Generale della Giustizia amministrativa.

7. L'UpP (F/A/T) fornisce tempestivamente gli elaborati statistici e gli elementi fattuali per la redazione da parte del Presidente del TAR, con l'ausilio del Magistrato delegato, del Programma di abbattimento dell'arretrato, compresa la stima delle pendenze e dei ricorsi che possono essere definiti entro l'anno e delle eventuali «migliori pratiche» (*best practices*) poste, o che si intendano porre in essere, da trasmettere entro il 20 gennaio di ogni anno al Presidente del Consiglio di Stato e al Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa.

A decorrere dal mese di gennaio 2023 è allegata al Programma una Relazione consuntiva sull'attuazione del Programma nell'anno precedente, indicando le cause degli eventuali scostamenti (in diminuzione) dagli obiettivi programmati.

L'UpP (F/A) predispose quadrimestralmente gli atti per la rendicontazione sull'attività svolta indicando: il numero di udienze straordinarie svolte nel semestre; il numero di affari trattenuti in decisione in ciascuna udienza e complessivamente nel trimestre; il numero di affari definiti; il numero di ricorsi pendenti e iscritti fino al 31 dicembre 2019 presso lo specifico ufficio giudiziario; il differenziale rispetto agli obiettivi, intermedio e finale, stabiliti nel cronoprogramma; ogni altro dato utile ad evidenziare lo stato di avanzamento dei lavori di smaltimento dell'arretrato.



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

La rendicontazione è trasmessa al Segretariato generale della giustizia amministrativa (indirizzo PEC: smaltimento.arretrato@giustizia-amministrativa.it) con cadenza quadrimestrale entro il giorno 10 dei mesi di gennaio, maggio e settembre, al termine del quadrimestre concluso nel mese precedente.

Per l'anno 2021 è prevista la trasmissione al Presidente del Consiglio di Stato di una scheda entro il 1° novembre 2021.

Oltre ai rendiconti periodici, il TAR, e per esso l'UpP, fornisce informazioni o rendiconti anche parziali dell'attività svolta a richiesta del Segretariato, entro dieci giorni dalla ricezione della stessa, nonché segnala tempestivamente eventuali criticità che possano ostacolare il raggiungimento dell'obiettivo programmato.

8. Il presente decreto entra in vigore immediatamente.

Il Segretario Generale del T.A.R. è incaricato dell'esecuzione del presente decreto nonché dell'adozione delle misure e istruzioni operative conseguenti. La Segreteria è incaricata della sua trasmissione in copia ai Magistrati ed al Personale del Tribunale, agli Ordini degli Avvocati ed alle Associazioni degli Avvocati Amministrativisti operanti nella circoscrizione territoriale del TAR Basilicata, all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa ed al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa. La Segreteria è altresì incaricata di rendere noto il presente decreto mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Giustizia Amministrativa.

Potenza, 8 settembre 2021

IL PRESIDENTE
Fabio Donadono